



TRIBUNALE DI FERMO

Il Giudice, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in data 3 luglio 2011, fascicolo assegnato a questo giudice solo in data 25 agosto 2018;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

OSSERVA

la signora Moretti Maria Carolina, nata ad Amandola il 1 febbraio 1958 e residente a Sant'Elpidio a Mar Strada Fonte Lebrige 1097 rappresentata dall'avv, Bruno Torretti, presenta ricorso per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato agli artt. 10 e 11 della L.3/2012 anche per i debiti assunti dal marito nell'esercizio della sua attività precedentemente svolta nel settore calzaturiero, essendo titolare di azienda. Pertanto i debiti che si assume verranno in parte estinti sono debiti estranei alla posizione di consumatore essendo stati assunti in condizioni di professionalità.

a) sui requisiti di ammissibilità:

l'articolo 7 così recita:

"1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un



professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale"

- Sotto il profilo soggettivo:

1. l'istante non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
2. l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
3. l'istante non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

- Sulla completezza della documentazione prodotta:

L'istante prevede di destinare in favore dei creditori le somme derivanti dalla liquidazione del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente, ad eccezione della casa di abitazione sita in Sant'Elpidio a Mare, costituito da casa di abitazione, laboratorio e pertinenze, nel termine di 5 anni.

La ricorrente ha assunto i debiti del di lei marito defunto il quale aveva in vita accumulato debiti per l'attività calzaturiera, situazione debitoria aggravata dalle condizioni di salute del figlio Daniele nell'interesse del quale hanno dovuto affrontare notevoli spese.

I debiti ammontano ad euro 38.030,45 privilegiati nei confronti dell'Erario, euro 37.827,23 privilegiati nei confronti degli istituti di credito per mutuo ipotecario, euro 11.333,10 chirografari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, euro 43.067,04 chirografari altri. Il debito vantato dall'istituto di credito per residuo mutuo verrà corrisposto secondo il piano di ammortamento in essere con pagamento mediante mensilità a disposizione della ricorrente

Il piano prevede:

- pagamento integrale dei debiti in prededuzione;
- pagamento integrale dei debiti privilegiati;



- pagamento in percentuale del 70% degli altri debiti chirografari senza garanzia di percentuale atteso il valore da realizzare dalla vendita dei beni immobili indicato previsionalmente in euro 75.000,00;

Quanto ai tempi, il piano prevede la soddisfazione dei crediti nelle percentuali fissate nel termine di 5 anni.

Quanto ai fattori critici il professionista incaricato si sofferma sulle differenze tra i valori di cui alla Certificazione carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'anagrafe tributaria ed estratto di ruolo dell'Agenzia di Riscossione, ritenendo prudentiale inserire al passivo il maggior valore riscontrato.

Il professionista conclude nel senso che il piano proposto appare l'unico percorribile in alternativa alla liquidazione dei beni.

La scelta di non destinare a liquidazione da casa di abitazione sembrerebbe essere ancorata ad un duplice motivo: il fatto che ivi si svolge attività produttiva e che in essa dimora il figlio e la madre invalida. Inoltre l'alternativa liquidatoria non offrirebbe le stesse garanzie, permanendo il pagamento dei ratei nella misura pattuita con contratti

Conclude per la fattibilità dell'accordo.

Premessa la valida qualificazione del ricorso quale accordo del debitore in ragione della natura dei crediti assunti;

vista la graduazione dei crediti e il rispetto delle previsioni di legge, anche questo Giudice conviene con le conclusioni cui è giunto il professionista.

Ritenuto pertanto che la proposta così come formulata debba ritenersi completa e quindi ammissibile e di doversi fissare l'udienza prescritta dall'articolo 10 della legge 3/2012 in quanto la norma impone darsi luogo al contraddittorio con tutti i creditori, cui va comunicata, oltre la data dell'udienza fissata, anche la documentazione prescritta al fine di prendere conoscenza integrale della proposta.

visto l'articolo 10 della legge 3/2012

DISPONE

fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi, di acquisire titoli di prelazione se non concordati sul patrimonio del debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi dalla emissione del presente decreto e fino alla definitività del decreto di omologazione

DISPONE

che il debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi, per il tramite del suo legale ovvero del dott. Loris Del Santo (professionista nominato), depositi in cancelleria entro le date:



del 15 ottobre 2018;

del 15 novembre 2018;

una breve relazione sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio.

A tal riguardo deve segnalarsi che non possono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione di questo Giudice Delegato e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

P.Q.M.

Fissa ai sensi dell'articolo 10 della legge 3/2012 l'udienza del 21 novembre 2018 ore 12:30.

Manda al ricorrente per la convocazione di tutti i creditori davanti al G.D. L'adunanza avrà luogo nella stanza n. 2 posta al piano primo del Palazzo di Giustizia.

Fissa il termine di giorni 20 dal deposito del presente decreto per la comunicazione del medesimo unitamente alla proposta a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, avviso contenente l'avvertimento dei provvedimenti che potranno essere adottati nel corso dell'udienza fissata, così come specificato in parte motiva a cura del ricorrente;

Ordina che il presente decreto unitamente alla proposta venga pubblicato nel registro delle imprese e sul sito astalegale.net e venga trascritto nei pubblici registri in presenza di beni immobili assoggettati alla proposta.

Così deciso in Fermo, 25 settembre 2018

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

